



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 507 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Malacrida Ambiente Viabilità Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Cristina Colombo e Mattia Casati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, via Durini, 24;

contro

Comune di Buccinasco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Lezzi, Damiano Lipani, Francesca Sbrana ed Anna Mazzoncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, piazza Fontana, 6;

nei confronti

Comune di Melegnano, Cos. Ma S.r.l., Rappo S.r.l., Riva Giardini S.p.A., S.M.E.I. Società Milanese Eco Interventi S.r.l., non costituiti in giudizio;

Santamaria S.r.l., in proprio ed in qualità di mandataria del costituendo RTI con

Rappo S.r.l./Riva Giardini S.p.A./Smei S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Boifava, Giuseppina Salatino e Maria Ida Tenuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del provvedimento prot. n. 1702 del 16 gennaio 2018, ricevuta via PEC dalla ricorrente in pari data, con cui il Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Buccinasco ha disposto l'esclusione dell'offerta presentata da Malacrida Ambiente Viabilità Costruzioni S.r.l. dalla procedura di gara per l'affidamento del servizio di cura del verde pubblico (CIG 7025687452) in ragioni di un'asserita anomalia dell'offerta presentata con riguardo al lotto di gara n. 1 (cfr. doc. 1);

di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale compresa (i) la Comunicazione del Comune di Buccinasco prot. n. 30389/2017 del 6 dicembre 2017 (cfr. doc. 2); (ii) la determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Buccinasco e Melegnano n. 718 del 17 ottobre 2017 (cfr. doc. 3); (iii) in parte qua, la Convenzione costitutiva della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Buccinasco e Melegnano istituita presso i Comuni di Buccinasco e Melegnano, approvata con Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Buccinasco n. 47/2015 (cfr. doc. 13) e la Delibera del Consiglio Comunale del Comune di Melegnano n. 88/2015 (allo stato non conosciuta); nonché per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti, e con riserva di impugnazione dell'aggiudicazione, ove fosse nel frattempo assunta;

quanto al ricorso per motivi aggiunti:

- della determinazione del Comune di Buccinasco n. 91 del 13 febbraio 2018, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 14 febbraio 2018 (cfr. doc. 15), con

la quale il Comune ha disposto l'aggiudicazione del servizio di cura del verde pubblico (CIG 7025687452) in favore del raggruppamento temporaneo costituendo composto da Santamaria S.r.l., in qualità di mandataria, e da Rappo S.r.l., Riva Giardini S.r.l., Smei S.r.l., in qualità di mandanti (nel seguito, il "RTI Santamaria");

- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale compreso il verbale delle operazioni di verifica di anomalia condotte dal RUP in data 12 febbraio 2018 (cfr. doc. 15), allegato alla determinazione n. 91 del 13 febbraio 2018, nella parte in cui ha ritenuto congrua l'offerta presentata dal RTI Santamaria; nonché per la condanna, previa declaratoria di inefficacia del contratto d'appalto eventualmente già sottoscritto, delle Amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti tramite risarcimento in forma specifica e/o per equivalente, che verranno quantificati in corso di causa, con dichiarazione in ogni caso di disponibilità sin da ora di Malacrida Ambiente Viabilità Costruzioni S.r.l. al subentro nel contratto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Buccinasco e di Santamaria S.r.l., in proprio ed in qualità di mandataria del costituendo RTI con Rappo S.r.l./Riva Giardini S.p.A/Smei S.r.l.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato il ricorso, seppure ad un primo sommario esame e salvi gli approfondimenti in sede di merito, non suscettibile di accoglimento, in quanto:

- la valutazione dell'anomalia dell'offerta è stata correttamente svolta dal responsabile unico del procedimento (RUP), posto che il ruolo di "supporto" della commissione a quest'ultimo, previsto dalla legge di gara (cfr. il doc. 5 della ricorrente, pag. 14), sembra doversi intendere come un ausilio di carattere tecnico ed istruttorio, attivabile solo su domanda dal RUP, se quest'ultimo non abbia la capacità e le competenze per la valutazione di anomalia (d'altronde la convenzione della centrale unica di committenza prevede espressamente che il supporto della commissione sia attivabile solo su richiesta dello stesso RUP, cfr. il doc. 13 della ricorrente, pag. 4);
- il provvedimento del RUP che dichiara incongrua l'offerta della ricorrente appare adeguatamente motivato e non il frutto di evidenti errori o di manifesta illogicità, tenuto conto della discrezionalità riconosciuta alla stazione appaltante nella valutazione di anomalia dell'offerta (cfr. il doc. 1 della ricorrente);

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), respinge la domanda incidentale di sospensione.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge a favore del Comune di Buccinasco ed euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge a favore di Santamaria Srl.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Gabbricci, Presidente

Giovanni Zucchini, Consigliere, Estensore

Roberto Lombardi, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Giovanni Zucchini

IL PRESIDENTE
Angelo Gabbricci

IL SEGRETARIO